

Torneo Regionale Open Singolo M - Over 3000 - Fase Gironi - Stagione 2017/2018

Decisione n. 6/2018

IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

PREMESSO CHE

Letta l'istanza dd. 28.03.2018 trasmessa a questo giudice da parte della Presidenza del Comitato Provinciale Trentino, è risultato che:

- in data 25.03.2018 è stato tenuto il Torneo Regionale Open Singolo Maschile Over 3000, Fase Gironi, Stagione 2017/2018, presso il Centro Sportivo Vela di Trento;
- l'atleta Antonelli Paolo, tesserato con la A.S.D. T.T. Lavis e regolarmente iscrittosi al suddetto Torneo, non si è presentato all'evento senza fornire alcuna preventiva comunicazione.
- successivamente, in data 27.03.2018, la società sportiva ha trasmesso al Comitato Provinciale Trentino una dichiarazione dd. 26.03.2018, a firma della Dott.ssa Maria Claudia di Geronimo, medico chirurgo - odontoiatra, nella quale testualmente si legge: *"Il sig. Antonelli Paolo ... (omissis) ... riferisce di essere stato assente alla gara di Tennis Tavolo svoltasi a Trento il giorno 25.03.2018 per motivi di salute."*

CONSIDERATO CHE

Ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 3, del Regolamento Campionati Provinciali Attività Individuali, Stagione 2017/2018, l'assenza dell'atleta deve essere preventivamente comunicata dalla società entro le ore 24 del venerdì precedente il torneo, documentando debitamente il motivo sotteso all'assenza medesima. In caso di omessa preventiva comunicazione, è dovuta dalla società la tassa di iscrizione dell'atleta al torneo e, nell'ipotesi in cui l'assenza venga ritenuta ingiustificata, è previsto altresì il pagamento di un'ammenda pari ad € 20,00.

Quanto al caso di specie, da una parte, risulta che alcuna assenza sia stata preventivamente comunicata da parte della Società entro le ore 24 del venerdì precedente il torneo.

Dall'altra parte, neppure può ritenersi che la dichiarazione della Dott.ssa di Geronimo abbia valenza certificativa di una presunta malattia che in astratto avrebbe giustificato l'assenza dell'atleta.

Come noto, infatti, il certificato medico è l'attestazione di un fatto clinico derivante da una constatazione diretta svolta dal medico personalmente (ad esempio tramite la visita medica), oppure sulla base di documentazione oggettiva (ad esempio sulla base di precedenti referti medici del paziente).

Per contro, nel caso di specie, la Dott.ssa di Geronimo si è limitata a dichiarare che l'atleta ha riferito di essere stato assente dal Torneo per motivi di salute, non certificando alcunché in ordine ad un presunto stato di malattia che sia stato accertato direttamente dallo stesso medico nell'esercizio della sua professione.

In altre parole, il documento trasmesso dalla società non rappresenta una certificazione medica, bensì una mera dichiarazione di terzo, peraltro *de relato*, in quanto riferisce di fatti di cui lo stesso dichiarante neppure ha avuto conoscenza diretta (“Il sig. Antonelli Paolo ... (omissis) ... riferisce di essere stato assente”) e, in quanto tale, è del tutto inidoneo a giustificare l’assenza del sig. Antonelli al Torneo di cui in premessa.

P. Q. M.


Il G.S., definitivamente pronunciando, letto l’art. 4, commi 2 e 3, del Regolamento Campionati Provinciali Attività Individuali, Stagione 2017/2018, dispone nei confronti della A.S.D. T.T. Lavis:

- il pagamento dell’ammenda pari ad € 20,00;
- ove non già eseguito, il pagamento della tassa di iscrizione dell’atleta Antonelli Paolo al Torneo Regionale Open Singolo Maschile Over 3000, Stagione 2017/2018.

Trento, li 30.03.2018

IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

Avv. Marco Garofalo



ITTF • ETTU